



COMUNE DI MONTEBELLUNA - corso Mazzini, 118 - 31044 Montebelluna, Tel. 0423 6171, fax 0423 617250, C.F. e P.I. 00471230268 www.comune.montebelluna.tv.it - protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it

PROGETTO

APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

AA.SS. 2019/2020;2020/2021

Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado Statali

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

TITOLO I

PARTE GENERALE

Art. 1 – Oggetto dell'Appalto.

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico consistente nella raccolta degli alunni con trasporto degli stessi dal punto di fermata alle rispettive sedi scolastiche ed il successivo ritorno al punto di fermata al termine delle lezioni.

Il servizio interesserà le seguenti scuole:

Istituto	Scuola	Indirizzo	Telefono
Istituto Comprensivo R.L. Montalcini Via Papa Giovanni XXIII, n. 5 - Montebelluna tel. 0423/22284	Scuola Primaria Marconi - Centro	Via XXX Aprile, 28 - Montebelluna	0423-22551
	Scuola Primaria Pascoli - Contea	Via Contea, 74- Montebelluna	0423-22064
	Scuola Media Statale	Via Papa Giovanni 23°, n. 5 - Montebelluna	0423-22284
Istituto Comprensivo 2 Via Crocera, 1 - Montebelluna tel. 0423/23809	Scuola Primaria Foscolo - San Gaetano	Via Alte, 3A - Montebelluna	0423-615022
	Scuola Primaria Baracca - Biadene	Via A. Anassillide, 7 - Montebelluna	0423-22804
	Scuola Primaria Manzoni - Pederiva	Via 18 Giugno, 1 - Montebelluna	0423-609426
	Scuola Media Statale - Biadene	Via C. Moretti, 8 - Montebelluna	0423-603982

La prestazione principale oggetto dell'appalto è: Trasporto scolastico. Non sono presenti prestazioni secondarie.

L'appalto che si andrà a realizzare, al fine di garantire una propria autonomia, nonché di assicurare funzionalità, fruibilità e fattibilità non può essere suddiviso in lotti.

L'individuazione della ditta aggiudicataria dell'appalto del servizio, avverrà con le modalità indicate nel bando di gara. Tutti gli elementi dichiarati con l'offerta costituiranno obbligazione per l'operatore economico che risulterà affidatario del servizio anche se aggiuntivi o migliorativi a quelli indicati nel presente capitolato speciale d'appalto.

Il Comune, per garantire la sicurezza e l'incolumità dei bambini trasportati, (oltre alle 20 ore di vigilanza per anno scolastico previste dal successivo articolo 29, punto 13, e alla eventuale offerta migliorativa della ditta aggiudicataria) qualora lo ritenga opportuno, si riserva di attivare, per tutto l'anno scolastico o per periodi inferiori, durante lo svolgimento dei servizi di trasporto oggetto dell'appalto, un eventuale servizio di vigilanza sugli scuolabus, provvedendo a proprie spese a mettere a disposizione il personale addetto alla vigilanza/accompagnamento (personale in convenzione con A.C.M.T.) sugli scuolabus adibiti al servizio oggetto dell'appalto.

L'appalto in questione necessita della elaborazione del Documento di Valutazione del Rischio di Interferenza (DUVRI) per le linee in cui è presente sullo scuolabus il personale volontario addetto alla vigilanza/accompagnamento; per le restanti linee al momento dell'affidamento del servizio l'Amministrazione comunale convocherà i soggetti interessati per comunicare i rischi specifici presenti all'interno delle aree di propria competenza e predisporrà un apposito verbale di coordinamento, così come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii..

La ditta appaltatrice dichiarerà nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

Art. 2 - Durata dell'Appalto.

La durata dell'appalto è fissata per due anni scolastici: 2019/2020 e 2020/2021; avrà decorrenza dall'inizio dell'A.S. 2019/2020 e termine con la fine dell'A.S. 2020/2021, per presunti 205 giorni per ogni anno scolastico; il solo servizio di emergenza rivolto alle scuole dell'infanzia dovrà essere garantito, qualora necessario, fino al 30 giugno di ogni anno scolastico.

Lo svolgimento del servizio avverrà secondo il calendario scolastico approvato dai competenti organi. L'amministrazione comunale avrà cura di comunicare, con congruo anticipo, i calendari di effettuazione dei servizi, per ogni anno scolastico.

Sono esclusi dall'ambito temporale del servizio tutti i giorni di sospensione delle attività scolastiche (festività, vacanze natalizie e pasquali, elezioni politiche o amministrative, referendum, scioperi del personale scolastico da cui derivi la sospensione totale o parziale delle attività scolastiche....).

Il Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un anno, da comunicarsi alla ditta mediante pec prima della naturale scadenza dell'appalto. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale non intenda avvalersi di tale facoltà, la ditta appaltatrice rinuncia espressamente, sin d'ora, a qualsiasi ulteriore pretesa economica/indennità di sorta.

Art. 3 – Natura giuridica del servizio e normativa di riferimento.

L'appalto in oggetto rientra nella categoria degli autoservizi atipici di cui alla L.R. 14/09/1994 n. 46 "Disciplina dei servizi atipici" e ss.mm.ii.; l'esecuzione dell'appalto sarà retta da un contratto di servizio ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 46/1994. Trattandosi di servizio atipico, l'inizio dello stesso è soggetto al rilascio, ai sensi della normativa vigente, da parte del Comune, dell'autorizzazione di cui alla L.R. 46/1994.

Il servizio è regolato oltre che dal presente capitolato speciale d'appalto anche dalla normativa prevista al D.Lgs. 395/2000 e Regolamento attuativo D.M. 28/04/2005 n. 161; al D.M. Trasporti 18/04/1977 "Caratteristiche costruttive degli autobus" e ss.mm.ii.; al D.M. Trasporti e Navigazione 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e ss.mm.ii. e il D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. (Codice della strada) e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii., la L. n. 218 del 01/08/2003 oltre alla normativa comunitaria vigente in materia (regolamento Ce 1071/2009).

La ditta appaltatrice è tenuta infine ad osservare la normativa di settore vigente, anche se qui non richiamata e la normativa adottata in data successiva alla pubblicazione del bando di gara.

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse (D.P.C.M. 27/01/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici") e, come tale, non potrà essere sospeso, salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore", pena l'applicazione delle sanzioni e delle procedure stabilite dal presente capitolato e dalla normativa vigente.

Il suddetto servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12.06.1990 n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche ed integrazioni; pertanto la ditta appaltatrice dovrà anche rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sciopero; **in particolare, l'appaltatore si impegna ad assicurare la continuità del servizio di trasporto scolastico, garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi delle norme vigenti in materia di servizi pubblici essenziali e di autoregolamentazione del diritto di sciopero.**

In caso di sospensione anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, dipendenti da fatti naturali (frane, alluvioni, nevicate....) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, guerre....), dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale.

In tali casi l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni.

Art. 4 – Importo stimato dell'appalto e Base d'Asta.

L'importo a base di gara per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto risulta pari a **€ 2,80 (duevirgolaottanta €) a chilometro (Iva esclusa)**, per un numero presunto annuale di Km 41.299,00 e un numero presunto totale di Km 82598,00, desumibile dai percorsi giornalieri di cui all'Allegato 1.B. *"riepilogo servizi/tabelle percorsi"*

L'importo complessivo a base di gara, per tutta la durata del contratto, viene stimato in **€ 231.274,40 (duecentotrentuomiladuecentosettantaquattro/40€) (esclusa Iva 10%)**, di cui € 71.362,56 stimati quale costo della manodopera, secondo CCNL autoferrotrenvieri.

L'amministrazione comunale si riserva, comunque, la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del d. lgs. 50/2016, di un aumento del 25% massimo e una diminuzione del 25% massimo dell'importo contrattuale.

In caso di rinnovo per un ulteriore anno scolastico, come previsto nel precedente art. 2, il valore complessivo dell'appalto è stimato in **€ 433.639,50 (quattrocentotrentatremilaseicentotrentanove/50) (Iva esclusa)**. Nell'importo complessivo è considerato anche il 25% opzionale di cui al capoverso precedente, calcolato sul triennio.

Considerato che il contratto in oggetto si intende "a misura", nella quantificazione del totale dei chilometri sopra riportato, sono stati calcolati a forfait: 1) la distanza della rimessa (prendendo convenzionalmente a riferimento la Sede Municipale) all'inizio della linea e viceversa; 2) i percorsi a vuoto all'interno delle corse; 3) i trasferimenti da una linea all'altra.

Nel prezzo dell'appalto sono compresi anche 100 chilometri per anno scolastico di gite scolastiche/uscite didattiche per le quali si rinvia all'art. 28 "Uscite scolastiche" del presente Capitolato speciale d'appalto.

Si stima che il servizio oggetto dell'appalto venga garantito giornalmente con minimo 6 mezzi scuolabus e relativi autisti (oltre i mezzi di scorta), aventi le seguenti capienze indicative: 1 mezzo da 54 posti, 1 mezzo da 45 posti, 2 mezzi da 42 posti, 1 mezzo da 40 posti, 1 mezzo da 32 posti.

Il Comune di Montebelluna nel caso se ne verifichi la necessità, può chiedere alla ditta appaltatrice, **al medesimo prezzo dell'appalto**, la prestazione di trasporto scolastico in caso di emergenza sia per le sostituzioni del personale autista del Comune, sia per cause oggettive, quali ad esempio guasto degli scuolabus comunali. Il servizio di emergenza dovrà essere svolto sulle linee delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole dell'infanzia svolte in economia; in quest'ultimo caso **il Comune provvederà a mettere a disposizione della ditta appaltatrice l'addetto all'accompagnamento sullo scuolabus** (personale volontario in convenzione con A.C.M.T.), come previsto dalla normativa vigente.

La prestazione dovrà essere garantita anche se il preavviso non avviene il giorno precedente l'assenza, pena l'applicazione della penalità di cui al successivo art. 17 lettera p).

Il preavviso potrà avvenire anche mediante telefonata al numero di cellulare di cui si dovrà garantire la reperibilità.

Per il servizio di emergenza si stima un fabbisogno presunto di Km 2.000 (nell'arco dei due anni scolastici).

Per detto servizio che, come precisato, dovrà essere garantito al medesimo prezzo dell'appalto, verrà riconosciuto un diritto fisso di chiamata pari ad € 35,00 per ogni viaggio.

I percorsi e le fermate, di cui al prospetto Allegato 1.B. "riepilogo servizi/tabelle percorsi", hanno carattere indicativo, in quanto potranno essere suscettibili di variazione in base al numero e alla localizzazione degli alunni da trasportare, ai plessi da raggiungere, a modifiche dei percorsi, Per la disciplina delle variazioni di cui al presente capoverso si rinvia al successivo art. 10 - **Variazioni alle linee e ai percorsi.**

Art. 5 - Stipulazione del contratto.

Nei termini che indicherà l'Amministrazione comunale, la ditta risultata affidataria, pena la decadenza, dovrà presentare:

1. La documentazione richiesta dall'Amministrazione comunale nella lettera invito e all'art. 29 – *Obblighi a carico della ditta appaltatrice aggiudicataria* p.to 18.;
2. La cauzione definitiva, a norma del successivo art. 12 "Garanzie";
3. Copia conforme delle polizze assicurative di cui all'art. 29 – *Obblighi a carico della ditta appaltatrice aggiudicataria*, p.to 20 e all'art. 13 - "Responsabilità e Assicurazioni";
4. Piano della sicurezza aziendale di cui all'art. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza del lavoro";
5. Attestazioni di servizio per dimostrare quanto dichiarato nei curricula del personale autista.

La stipula del contratto ha luogo entro sessanta giorni da quando diverrà efficace l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando l'eventuale avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, di cui al successivo articolo 7, ricorrendo, nel caso di mancato avvio del servizio, un grave danno all'interesse pubblico.

Ove tale termine non venga rispettato per cause dipendenti dalla ditta appaltatrice, l'Amministrazione comunale può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno, previa escussione della garanzia provvisoria.

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata e sarà soggetto a registrazione. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, imposte e i diritti connessi e conseguenti alla stipulazione del contratto e alla sua registrazione.

Non è previsto alcun preavviso o notifica al momento della scadenza naturale del contratto.

Art. 6 - Esecuzione del servizio in pendenza di stipulazione del contratto.

L'Amministrazione comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- 1) la trasmissione della documentazione di cui agli art. 29 – *Obblighi a carico della ditta appaltatrice aggiudicataria* p.to 7. e p.to 20., e di ogni altra autorizzazione, certificazione o titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento dei Servizi oggetto dell'appalto;
- 2) la comunicazione del nominativo e dei recapiti del Referente del Servizio di cui all'art. 30 – *Personale*;
- 3) Copia conforme delle polizze assicurative di cui all'art. 13 - *Responsabilità e Assicurazioni*;
- 4) la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui all'art. 12 *Garanzie*;
- 5) la presentazione del Piano della sicurezza aziendale di cui all'art. 24 *Disposizioni in materia di sicurezza del lavoro*.

Art. 7 – Corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore sarà determinato dal prodotto del prezzo unitario di € 2,80 per il numero dei km percorsi nel corso della durata del contratto, da cui va detratta la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, più all'i.v.a ai sensi di legge.

Il numero complessivo dei chilometri indicati all'art. 1 *“Oggetto dell'appalto”* del presente capitolato è da intendersi indicativo, in quanto nel corso della durata del contratto potrà variare in conseguenza del verificarsi dei presupposti di cui al successivo art. 10 *“Variazioni alle linee e ai percorsi”*. L'Amministrazione comunale corrisponderà, pertanto, soltanto il corrispettivo relativo ai chilometri effettivamente percorsi e non garantisce un numero minimo di chilometri per tutta la durata del contratto.

Il prezzo offerto è comprensivo di ogni prestazione e adempimento di legge collegato allo svolgimento del servizio in oggetto, nonché di ogni altra prestazione e adempimento previsti nel capitolato, oltre a qualsiasi altro onere che la ditta appaltatrice dovesse sostenere per l'assunzione e lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, comprese le attività preparatorie per la messa a regime del servizio e di tutte le prestazioni e funzioni inerenti il servizio oggetto dell'appalto.

Art. 8 – Pagamento dei corrispettivi.

Il pagamento dei corrispettivi, decurtati della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 30 co. 5 del D.Lgs 50/2016, avverrà in base alle fatture, che saranno emesse dalla ditta appaltatrice, a cadenza mensile, in base ai chilometri effettivamente percorsi nel mese precedente, previa attestazione di conformità e regolarità quantitativa e qualitativa della prestazione e conferma del servizio svolto da parte del Responsabile del Servizio.

Le ritenute dello 0,50% potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa acquisizione di D.U.R.C. regolare, alla conclusione del contratto in oggetto (giugno 2021), dopo l'emissione da parte dell'Amministrazione comunale del verbale di conformità della prestazione (in contraddittorio con la ditta affidataria), che verrà redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione della prestazione oggetto del presente appalto.

Alle fatture dovrà essere allegato il rendiconto dei Km effettivamente percorsi nel mese di riferimento da ognuno dei mezzi utilizzati per il servizio di trasporto scolastico, relativi a soli percorsi definiti e alle loro possibili variazioni previste dall'art. 27 *“Linee e percorsi”*.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Il C.U.F. codice univoco ufficio del Comune di Montebelluna è: UFX5YG.

Il pagamento dei corrispettivi da parte del Comune per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti competenti (**D.U.R.C.**) ai sensi della normativa vigente.

Si precisa, inoltre, che l'Amministrazione comunale, per pagamenti di importo superiore ai 5.000,00 €, verificherà se l'affidatario è adempiente ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73 e del D.M. 18/01/2008 n. 40.

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi previsti all'art. 3 **“Tracciabilità dei flussi finanziari”** della L. 136 del 13/08/2010 così come modificato dal D.L. 187 del 12/11/2010 conv. in L. 217/2010, fra cui quello di utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto uno o più conti correnti bancari o postali accessi presso Banche o presso la società Poste Italiane, dedicati anche in via non esclusiva e quello di utilizzare quale strumento di pagamento il bonifico bancario o postale o altro mezzo di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In fattura dovranno essere indicati: oltre al periodo di riferimento della prestazione, i dati relativi al pagamento (tracciabilità) di cui al paragrafo precedente, il C.I.G. (codice identificativo gara), gli estremi della determinazione di impegno di spesa con relativo numero di Impegno di spesa.

Le fatture dovranno riportare inoltre, il codice identificativo dell'ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del D.M. 03/04/2013 n. 55 e indicare la dicitura "IVA da versare a cura della ditta appaltatrice o committente ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972" in quanto per effetto dello "Split payment" l'IVA dovuta sarà versata direttamente all'Erario anziché al fornitore. Nel caso di R.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale al R.T.I. stesso. Il fatturato verrà comunque liquidato a favore della capogruppo.

Il pagamento avverrà, con provvedimento del Responsabile del Servizio, entro "30 giorni dalla data di ricevimento della fattura al Servizio Protocollo", salvo quanto sopra specificato o che lo stesso disconosca la regolarità del servizio svolto o la correttezza della fattura e proceda alla contestazione. In quest'ultimo caso il termine suddetto si intende sospeso.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la ditta appaltatrice dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente Capitolato.

Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati dall'Amministrazione comunale tutti i viaggi effettuati, servizi accessori, le provviste, le prestazioni del personale, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto e qualsiasi altro onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui si tratta.

Dal corrispettivo sarà detratto l'importo di eventuali servizi o interventi eseguiti d'ufficio ai sensi del precedente art. 3 "*Natura giuridica del servizio*", delle eventuali penalità applicate ai sensi del successivo art. 17 "*Penalità previste per inadempienze nello svolgimento del servizio*" per inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, in materia di pagamenti, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Art.9 - Aggiornamento corrispettivo.

Il prezzo unitario risultante dall'offerta dell'appaltatore potrà essere rivalutato, dopo il primo anno di servizio, secondo il seguente schema, con efficacia a partire dal mese di settembre di ciascun anno successivo al primo:

- 80% del suddetto prezzo sarà rivalutato sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT FO intercorso al mese di settembre di ciascun anno di riferimento;

- 20% del suddetto prezzo sarà valutato proporzionalmente sulla base del prezzo medio annuale del carburante, desunto dal sito del ministero dello sviluppo economico.

A tal fine la ditta appaltatrice, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, dovrà documentare al Comune l'eventuale adeguamento dei prezzi per l'anno scolastico decorrente dal successivo mese di settembre e che si intenderà invariabile per l'intero anno scolastico.

In mancanza di presentazione della richiesta documentata di adeguamento verrà confermato l'ultimo presso fissato.

Art. 10 - Variazioni alle linee e ai percorsi.

I percorsi, i plessi, gli orari, i punti di sosta potrebbero subire variazioni in relazione a circostanze impreviste e imprevedibili, quali:

- Nuove esigenze organizzative del Servizio di Trasporto Scolastico comunale, a fronte di iscrizioni/cancellazioni pervenute da parte dell'utenza, a cui il servizio è rivolto, al fine di favorire la frequenza scolastica e migliorare la fruibilità del servizio per gli utenti;
- esigenze di riorganizzazione del servizio in base alla dotazione di personale e mezzi a disposizione dell'Ente per far fronte alle richieste pervenute da parte dell'utenza o a sopravvenute esigenze organizzative interne;
- le richieste delle Scuole o modifiche dell'organizzazione scolastica o dell'Autorità scolastica competente, anche in relazione alle direttive ministeriali ed alle emanande norme in materia.

Pertanto, per sopravvenute esigenze funzionali conseguenti all'intervenuta variazione degli elementi di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di variare insindacabilmente, in aumento o diminuzione, il chilometraggio dei percorsi, con conseguente variazione del chilometraggio complessivo oggetto del contratto.

Inoltre, qualora prima dell'inizio di ogni anno scolastico venissero a mancare i presupposti per l'effettuazione o la continuità di uno dei servizi di trasporto che si intendono aggiudicare (ad esempio, nel caso di sensibile riduzione del numero di utenti trasportati o in presenza di elementi tali da giustificare comunque la non effettuazione o la sospensione del servizio), l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, con preavviso di almeno 30 giorni, di non attivare il servizio stesso. La ditta appaltatrice, in questi casi, non potrà vantare alcun risarcimento danni o chiedere la revisione del prezzo.

Le variazioni delle prestazioni che comportino l'attivazione di corse aggiuntive che necessitino l'impiego di ulteriori mezzi e personale, potranno avvenire a condizioni specificatamente negoziate in applicazione dei casi previsti dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016 sulla base di un'analisi di congruità dei prezzi condotta di concerto tra il Comune e la ditta appaltatrice, supportata da idonea documentazione probatoria. Si procederà allo stesso modo per quelle variazioni di prestazioni, richieste dall'Amministrazione comunale, che richiedano l'impiego di mezzi diversi da quelli offerti in gara.

Art. 11 – Tariffe.

La fruizione del servizio di trasporto scolastico è riservata agli utenti effettivamente iscritti allo stesso, come previsto all'art. 26 *“Modalità di esecuzione del servizio”*, del presente Capitolato speciale d'appalto.

Alla determinazione delle tariffe provvede il Comune, al quale sono destinati i relativi introiti.

Il Comune provvede direttamente, a propria cura e spese, all'esazione delle tariffe per l'uso del servizio di trasporto scolastico.

Art. 12– Garanzie.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare **la cauzione definitiva**, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13 – Responsabilità e Assicurazioni.

E' a carico della ditta appaltatrice ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi ivi compresi i trasportati, per infortuni o danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio, oggetto del contratto, o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza RCT, sollevando in tal senso l'Amministrazione comunale ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite.

Per le responsabilità della ditta appaltatrice si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate.

A fronte delle responsabilità evidenziate ai precedenti commi 1 e 2, la ditta appaltatrice deve essere in possesso di una polizza RCT (responsabilità civile verso i terzi - persone e cose), **avente ad oggetto espressamente il presente appalto** con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per danni alle persone e che preveda che l'Istituto assicurativo provvederà alla formalizzazione della proposta liquidativa o della contestazione, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione da parte del terzo reclamante, della documentazione completa per l'eventuale risarcimento del danno. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Ente prima dell'avvio del servizio.

Per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto dell'appalto, la ditta appaltatrice dovrà essere in possesso di polizza assicurativa verso terzi (RC auto), con massimali non inferiori a € 30.000.000,00 - recante l'estensione complementare dell'assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati - e comprensiva di copertura di infortunio in salita ed in discesa di tutti i trasportati, sia per causa di morte che di invalidità permanente.

Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla ditta appaltatrice sia nei confronti di terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Amministrazione comunale.

La ditta appaltatrice, prima dell'avvio del servizio, dovrà presentare al Comune copia conforme delle polizze assicurative di ciascun automezzo e della RCT, con l'indicazione della Compagnia Assicuratrice e dei massimali. La ditta appaltatrice si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni per qualsiasi causa.

La ditta appaltatrice è l'unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto scolastico.

La sorveglianza sul rispetto del Capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità della ditta appaltatrice per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della stessa.

In relazione a quanto sopra, la ditta appaltatrice si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni relative alle richiamate polizze assicurative, acconsentendo fin d'ora e impegnandosi a fare in modo che le Compagnie assicuratrici comunichino all'Amministrazione comunale ogni eventuale inadempimento della ditta appaltatrice che possa in qualche modo far venir meno la richiamata copertura assicurativa. Ciò affinché l'Amministrazione comunale possa, a proprio insindacabile giudizio, e al solo fine di rendere operativa la copertura assicurativa in parola, adempiere alle obbligazioni che spettano alla ditta appaltatrice con diritto di rivalsa mediante compensazione sulle somme relative ai corrispettivi maturati dalla stessa, nonché mediante escussione della garanzia rilasciata dalla ditta appaltatrice,

fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente subiti conseguentemente a quegli inadempimenti.

Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prestata e la stessa non venga ripristinata su richiesta dell'Amministrazione comunale, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 14 - Spese contrattuali.

Tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, per la realizzazione del servizio come previsto dal presente Capitolato sono a carico della ditta appaltatrice.

Tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara ed al contratto (bollo, quietanza, diritti fissi di segreteria, ecc) sono a carico della ditta appaltatrice.

Art. 15 – Vigilanza e controllo.

Il Comune potrà effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno e con le modalità che riterrà più opportune, sia sui mezzi in servizio che presso la sede della ditta, i controlli e le ispezioni a mezzo di proprio personale, per verificare se l'esercizio è conforme al presente capitolato speciale d'appalto e a tutte le obbligazioni poste a carico della ditta appaltatrice affidataria.

In caso di inadempienza saranno applicate le penali previste dal presente capitolato senza peraltro escludere la possibilità di intraprendere ulteriori azioni.

Ar. 16 – Interruzione del servizio.

In caso di interruzioni del servizio per cause imputabili alla ditta appaltatrice, l'Amministrazione comunale, fatto salvo quanto stabilito nell'art. 17 *“Penalità previste per inadempienze nello svolgimento del servizio”*, si riserva di addebitare alla ditta stessa i danni conseguenti.

Art. 17 – Penalità previste per inadempienze nello svolgimento del servizio.

Data la tipologia dell'utenza alla quale si rivolge, il servizio, oggetto del presente capitolato speciale d'appalto deve essere svolto con la massima cura e professionalità, al fine di garantire la qualità del servizio stesso. Inoltre la ditta appaltatrice aggiudicataria è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a persone e/o a cose nello svolgimento della propria attività, pertanto ove l'Amministrazione comunale riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti, ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto, provvederà a sollevare formale contestazione come di seguito specificato.

Per il presente contratto, oltre alle ipotesi di inadempimento che possono portare alla risoluzione del rapporto come previsto dal successivo art. 18 *“Recesso e risoluzione del contratto”*, si devono aggiungere le seguenti fattispecie, peraltro non esaustive, che a seconda della gravità o importanza della violazione, a giudizio insindacabile del Responsabile del Servizio, comporteranno l'applicazione delle seguenti penali:

	Tipologia della violazione	Importo penale in €
A	Per ogni mancata effettuazione (anche parziale) di una corsa, salvo comprovate cause di forza maggiore	500,00
B	Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio del servizio comunicata dal Comune	1000,00
C	Mancata comunicazione al Comune dell'interruzione, sospensione o variazione di servizio a qualunque causa imputabile, salvo cause di forza maggiore	200,00
D	Ritardi nello svolgimento del servizio che comportino il mancato rispetto dei tempi scuola, salvo variazioni effettuate in condizioni di emergenza e di estemporaneità al verificarsi di circostanze impreviste e imprevedibili	300,00
E	Mancato rispetto degli orari delle fermate, degli itinerari e dei punti di raccolta previsti dal presente capitolato, salvo variazioni effettuate in condizioni di emergenza e di estemporaneità al verificarsi di circostanze impreviste e imprevedibili	250,00
F	Uso di mezzi nell'espletamento del servizio non corrispondenti a quelli indicati in sede di gara, fatte salve future acquisizioni e successive variazioni dovute a necessarie sostituzioni o a rinnovo e miglioramento del parco macchine (es. miglioramento dello standard di emissioni) previa autorizzazione della Stazione Appaltante. Si ricorda che non è in ogni caso	500,00 per ogni singolo mezzo

	consentito modificare la dotazione dei veicoli in senso peggiorativo in termini di classe di inquinamento/motorizzazione/vetustà	
G	Mancata manutenzione ordinaria del mezzo e pulizia degli interni	100,00
H	Per ogni impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti-dall'art. 29 del presente capitolato	500,00
I	Mancata presentazione o ritardo nella presentazione delle certificazioni e della documentazione, previste nel presente Capitolato speciale d'appalto, da esibire nel corso dello svolgimento del servizio	150,00
L	Mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e gravi violazioni del Codice della Strada	1000,00
M	In caso di comportamento dell'autista scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri o dei loro genitori (ad esempio, molestie, linguaggio e comportamento volgare o comunque non appropriato all'età dei passeggeri, fumo alla guida, uso del telefono personale per motivo non di emergenza o legati al servizio, ecc.); mancata osservanza dell'obbligo di tenere il segreto d'ufficio sui fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti	600,00
N	Trasporto di utenti non abbonati o non previsti dal presente Capitolato speciale d'appalto (salvo quanto previsto all'art. 28 - "Uscite scolastiche")	500,00 per ciascun utente
O	Mancata immediata segnalazione del trasporto di cui alla lettera N, per le opportune verifiche da parte dell'Ente	200,00
P	Mancata effettuazione del servizio di trasporto scolastico d'emergenza richiesto dal Comune, per la sostituzione del proprio personale autista o per cause oggettive, salvo comprovate cause di forza maggiore	500,00
Q	In caso di mancato rispetto di uno degli elementi che, in sede di valutazione della parte tecnica dell'offerta, hanno portato all'acquisizione di punteggi	500,00 per ciascuna omissione
R	Se offerti, per ogni servizio aggiuntivo offerto e non prestato,	500,00 per ciascuna mancata prestazione

L'Ente affidante, oltre all'applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

Verranno inoltre addebitate ulteriori spese che il Comune dovesse sostenere per supplire al mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

Qualora le inadempienze, causa delle penali sopra descritte, si ripetessero nel corso dell'anno più di una volta il Responsabile del Servizio può applicare penali più ampie fino al raddoppio di quelle sopra previste.

L'applicazione delle penali non impedisce la risoluzione contrattuale prevista nell'art. 18 "*Recesso e risoluzione del contratto*". In particolare se le inadempienze previste alle superiori lettere A, F ed M, siano imputabili all'appaltatore ed eccedano il numero di 3 (tre) nel corso dell'anno scolastico, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto per grave inadempimento, così come previsto al successivo art. 18 "*Recesso e risoluzione del contratto*", in ogni momento e senza alcun preavviso e procedendo alla richiesta di risarcimento del danno all'appaltatore medesimo. Viene fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di compensare l'eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento.

Ai fini dell'applicazione delle penali sopra richiamate l'infrazione dovrà essere contestata alla ditta appaltatrice, la quale nei successivi 7 giorni solari potrà produrre le proprie giustificazioni, che saranno valutate dal Responsabile del Servizio, il quale in ogni caso si riserva, a suo insindacabile giudizio, di applicare le penalità previste secondo quanto sopra esposto.

La penalità sarà trattenuta sul prezzo del servizio all'atto della liquidazione della fattura del mese di riferimento, emettendo una nota di debito a carico della ditta appaltatrice inadempiente.

In caso di insufficienza del credito maturato dalla ditta appaltatrice si procederà all'escussione della cauzione definitiva per l'importo pari alla penale applicata; in tal caso la cauzione dovrà essere reintegrata entro i successivi 10 giorni.

Art. 18 – Recesso e risoluzione del contratto.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, il Comune ha la facoltà, da esercitarsi nei tempi e modi previsti dalla norma citata, di recedere dal contratto, qualora il fornitore del servizio non acconsenta di adeguare il contenuto economico delle prestazioni ancora da svolgere alle condizioni, che risultassero migliori, previste in convenzioni Consip successive alla sottoscrizione del contratto.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere/risolvere il contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di tre mesi, per gravi motivi di interesse pubblico superiore, ed in particolare, qualora per difficoltà di bilancio il Comune non sia in grado di procedere ai necessari impegni di spesa e/o debba procedere a ridurre la spesa, senza che il fornitore possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di 60 (sessanta) giorni da comunicarsi alla ditta appaltatrice mediante comunicazione PEC e portando a termine l'anno scolastico eventualmente in corso, qualora, durante il periodo di vigenza dell'appalto dovesse essere costretta a rimodulare sostanzialmente il trasporto scolastico, con modalità difformi, per esigenze dovute ad eventuali riorganizzazioni scolastiche o per il venir meno della richiesta, ovvero ritenesse di costituire altre modalità di servizio del trasporto scolastico.

L'Amministrazione comunale, inoltre, potrà risolvere il contratto per reati accertati, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Le parti convengono che oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Comune, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante preavviso comunicato mediante comunicazione PEC nei seguenti casi:

1. messa in liquidazione o in altri casi di cessazione dell'attività della ditta appaltatrice;
2. frode, negligenza grave, contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento che interessano il presente appalto di servizio;
3. mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
4. sub-appalto non autorizzato come specificato all'art. 20 *"Subappalto e cessione del contratto"*;
5. cessione del contratto;
6. inadempienze gravi e reiterate, nel corso del medesimo anno scolastico che l'Amministrazione comunale giudicherà non più sanzionabili tramite penali (vedasi art. 17 *"Penalità previste nello svolgimento del servizio"*);
7. gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza, delle norme di prevenzione e del codice della strada;
8. per impiego di personale non idoneo a garantire la regolare esecuzione del servizio;
9. per il verificarsi di una delle condizioni di esclusione dalla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n. 358/92;
10. provvedimenti interdittivi a seguito di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
11. non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte;
12. esecuzione del servizio in difformità dal presente Capitolato speciale d'appalto o delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al servizio oggetto dell'appalto;
13. gravi e ripetuti inadempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
14. violazione di norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii..
15. violazione delle disposizioni di cui al d.p.r. n. 62/2013 "codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

Il presente articolo sarà sottoscritto dalla ditta appaltatrice ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 C.C. al momento della sottoscrizione del contratto.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 4, l'aggiudicatario potrà addurre le proprie ragioni, che l'Amministrazione si riserva in ogni caso di valutare prima di procedere alla risoluzione del contratto. La risoluzione anticipata, comunque disposta, comporta l'applicazione delle penali previste ed il risarcimento dei danni. A tal fine il Comune si riva sul credito che fosse stato maturato dalla ditta appaltatrice, in prima istanza, e quindi sulla cauzione definitiva salva ogni ulteriore altra azione nei confronti della ditta appaltatrice.

Art. 19 - Quantificazione del danno e clausola di salvaguardia.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione comunale il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della ditta appaltatrice inadempiente con le modalità indicate nel precedente art. 3 – *"Natura giuridica del servizio"*.

L'appalto a terzi viene notificato alla ditta appaltatrice inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

Alla ditta appaltatrice inadempiente saranno addebitati i costi per la nuova procedura di appalto e le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione comunale rispetto a quelle previste dal contratto risolto con il risarcimento per danni, quantificate nella somma pari alla differenza di prezzo fra quello offerto rispettivamente dall'aggiudicatario e dalla ditta appaltatrice subentrante.

Le somme sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti della ditta appaltatrice, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione comunale sui beni della ditta appaltatrice.

La ditta appaltatrice può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di cause non imputabili alla stessa Impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile.

Art. 20 - Subappalto e cessione del contratto.

Il contratto non potrà essere ceduto a terzi, a pena di nullità dell'atto di cessione; il divieto opera anche in caso di cessazione dell'attività da parte della ditta appaltatrice e di fallimento della stessa.

L'intenzione di subappaltare parti del servizio, nei limiti del 30% dell'importo del contratto, deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.

Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Al riguardo si precisa che il Comune di Montebelluna non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni rese, salvo che nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del d. lgs. 50/2016, bensì è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dai subappaltatori entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

Art. 21 – Contenzioso.

Per ogni controversia relativa al presente appalto e non risolta bonariamente tra le parti entro 30 giorni dal suo verificarsi è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

Art. 22 - Domicilio legale.

La ditta appaltatrice affidataria è obbligata a tutti gli effetti giudiziali ed extra giudiziali a eleggere domicilio legale in Montebelluna e a comunicarlo all'Amministrazione comunale prima dell'attivazione del servizio. In caso di mancata elezione del domicilio esso si intende eletto presso il Municipio di Montebelluna.

Art. 23- Protocollo di legalità provinciale.

La ditta affidataria è obbligata a rispettare il "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici", nel testo approvato dal Comune di Montebelluna con deliberazioni di G.C. n 179 del 30/11/2015 e 69 del 29/05/2017 e sottoscritti in data 07/09/2015 e 06/04/2017.

Art. 24 – Disposizioni in materia di sicurezza del lavoro.

È fatto obbligo alla ditta appaltatrice al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii) in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. La ditta appaltatrice deve garantire l'adozione, nell'esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità e l'indennità delle persone addette ai lavori e dei terzi, provvedendo ad adeguata istruzione e addestramento del proprio personale.

La ditta appaltatrice deve fornire a tutto il personale, indumenti di lavoro e/o dispositivi di protezione individuale come prescritto dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

La ditta appaltatrice produrrà copia del proprio Piano di Sicurezza prima dell'avvio del servizio.

Per quanto riguarda la valutazione dei rischi specifici del servizio oggetto del presente appalto si rinvia a quanto specificato al precedente art. 1 *"Oggetto dell'Appalto"*.

Art. 25 - Trattamento dei dati personali.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazione ed integrazioni nonché del regolamento EU 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE si informa che tutti i dati forniti dalla ditta appaltatrice saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo.

L'interessato gode dei diritti specificati nella citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ente affidante.

TITOLO II

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 26 – Modalità di esecuzione del servizio.

Il servizio oggetto della presente procedura di gara consiste nel trasporto degli alunni individuati dall'Amministrazione comunale e comunicati alla ditta appaltatrice, sulla base dei percorsi, degli orari, fermate e plessi scolastici definiti nell'*Allegato 1.B. "riepilogo servizi/tabelle percorsi"*, dai punti di sosta (fermata) stabiliti fino all'entrata della scuola e viceversa all'uscita dalla scuola stessa.

Gli itinerari, il chilometraggio, gli orari e l'articolazione delle andate e dei ritorni devono intendersi indicativi e soggetti a variazioni in relazione alla richiesta dell'utenza e alla programmazione degli orari scolastici.

Il trasporto dovrà essere effettuato con la massima diligenza nei termini, modalità, oneri, patti e condizioni previste dalla lettera invito, dal presente capitolato speciale d'appalto, dal contratto, nonché a rispettare tutte le condizioni offerte in sede di gara.

Il servizio oggetto della presente procedura di appalto dovrà essere svolto dalla ditta appaltatrice con propri capitali e mezzi tecnici ed amministrativi, con proprio personale e con un numero di mezzi sufficienti a garantire l'espletamento del servizio, secondo quanto richiesto nella lettera invito, nel presente Capitolato speciale d'appalto e nell'allegato 1.B. e con l'assunzione a proprio carico di tutti oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.

Possono usufruire del servizio di trasporto scolastico (percorso casa-scuola e viceversa), oggetto della presente procedura di appalto (fatti salvi i servizi occasionali aggiuntivi come previsto dal successivo art. 28 "*Uscite scolastiche*") esclusivamente i possessori di apposito documento di viaggio (tesserino) rilasciato dal Comune all'inizio di ogni ciclo scolastico/anno scolastico, previa domanda di fruizione del servizio, e per la durata indicata nel documento stesso.

Gli uffici comunali, prima dell'inizio del servizio, trasmetteranno alla ditta appaltatrice l'elenco degli alunni iscritti al servizio. La ditta è tenuta ad accertare che tutti gli alunni presenti sui veicoli siano regolarmente iscritti negli elenchi consegnati, segnalando eventuali situazioni di incertezza o difformità. In ogni caso il Comune si riserva la possibilità di effettuare direttamente e periodicamente dei controlli.

E' vietata la raccolta o la discesa degli utenti al di fuori dei punti di sosta previsti nell'*Allegato 1.B. "riepilogo servizi/tabelle percorsi"* (eccetto i servizi previsti dall' art. 28 "*Uscite scolastiche*").

La salita e la discesa vanno regolate in modo tale che le operazioni avvengano a mezzo assolutamente fermo, ordinatamente e senza incidenti, ai sensi del Codice della Strada (Dlgs n. 285/92) per i quali l'Amministrazione comunale declina sin da ora ogni responsabilità. I conduttori dei mezzi dovranno inoltre controllare che tutti gli alunni compiano il percorso seduti. Dovranno altresì controllare che gli zaini o comunque il materiale personale degli alunni sia collocato in modo da non creare pericolo durante il trasporto e da non ingombrare i passaggi durante le operazioni di salita e di discesa;

Il Servizio deve essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico, considerati gli orari di apertura e chiusura delle scuole, comunicati dall'Amministrazione comunale alla ditta appaltatrice ogni anno prima dell'inizio del servizio e le eventuali variazioni del calendario scolastico che dovessero verificarsi nel corso dell'anno.

L'Amministrazione comunale si riserva inoltre la facoltà di modificare gli orari di esecuzione del servizio, in accordo con la scuola, previo avviso alle famiglie, in caso di variazione dell'orario di ingresso ed uscita da scuola per scioperi, riunioni ed attività sindacale del personale docente, o diversa organizzazione della scuola.

La ditta appaltatrice per nessun motivo può esimersi dall'effettuare i servizi richiesti e, a tal proposito, dovrà dotarsi di automezzi e personale autista di riserva sufficienti. In caso di assenze del personale la ditta appaltatrice dovrà provvedere autonomamente alle relative sostituzioni, senza pregiudicare la continuità del servizio.

Il servizio va effettuato tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione in tempo utile per l'inizio delle lezioni e alla fine delle stesse devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno. La permanenza dei ragazzi nello scuolabus non supererà di norma i 45 minuti.

Non sono consentite soste o fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, rifornimenti di carburante e quant'altro comporti ritardo nello svolgimento del servizio.

Art. 27 – Linee e percorsi.

Dovranno essere garantiti dalla ditta appaltatrice: gli orari, i percorsi e i punti di sosta indicati nel prospetto *Allegato 1.B. "riepilogo servizi/tabelle percorsi"*.

La ditta appaltatrice, dopo l'avvio del servizio, non potrà apportare variazioni al percorso, ai punti di sosta e all'orario assegnato, se non espressamente e formalmente autorizzati dall'Amministrazione comunale o per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate all'ufficio

La ditta appaltatrice non potrà prendere accordi anche verbali con genitori e personale docente circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso stabilito dall'Amministrazione comunale, ma le eventuali richieste dovranno essere sottoposte all'Amministrazione comunale al fine di fare le opportune valutazioni/istruttorie da parte dell'Ufficio preposto.

Il percorso di ogni singolo mezzo potrà interessare strade statali, provinciali, comunali, vicinali. I mezzi non potranno transitare su strade o aree private.

Le linee e i percorsi indicati nell'*Allegato 1.B "riepilogo servizi/tabelle percorsi"* potrebbero subire variazioni in relazione ad esigenze di servizio, alla riorganizzazione del servizio in base alle domande pervenute e in base alla dotazione di personale e mezzi a disposizione dell'Ente, alle richieste delle scuole o alle modifiche dell'organizzazione scolastica o dell'Autorità scolastica competente, anche in relazione alle direttive ministeriali ed alle emanande norme in materia.

Pertanto, per sopravvenute esigenze funzionali conseguenti all'intervenuta variazione degli elementi di cui al capoverso precedente, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di variare insindacabilmente, in aumento o diminuzione, il chilometraggio dei percorsi e i punti di sosta da mettere a disposizione, per la quale si rinvia all'art. 10 **Variazioni alle linee e ai percorsi** del presente capitolato speciale d'appalto.

La ditta appaltatrice mensilmente dovrà trasmettere all'Amministrazione comunale il resoconto dettagliato dei chilometri effettuati.

Gli orari, i percorsi e i punti di sosta possono inoltre subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili, per situazioni di emergenza, per problemi di viabilità, per divieti di transito della circolazione o altre condizioni similari; in tali evenienze, considerata l'emergenza e la condizione di estemporaneità, il conducente del mezzo ha facoltà di decisione in merito.

Art. 28 – Uscite scolastiche.

Inclusi nel prezzo a base di gara sono compresi complessivi chilometri 100 (chilometri) per ogni anno scolastico, per gite scolastiche/uscite didattiche a favore delle Scuole, che la ditta appaltatrice dovrà effettuare, in orario scolastico, anche fuori del territorio del Comune di Montebelluna, su richiesta del Comune e con modalità da concordare con lo stesso.

Art. 29 – Obblighi a carico della ditta appaltatrice aggiudicataria.

1. La ditta appaltatrice aggiudicataria è tenuta a procurarsi ogni licenza, permesso, autorizzazione o titolo abilitativo necessario per il regolare svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, ai sensi della normativa vigente in materia.
2. In relazione all'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato e nella lettera invito, la ditta appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni normative derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore, sia a livello comunitario, nazionale che regionale e comunale, o che potessero venire eventualmente emanate durante il corso del contratto.
3. In modo particolare, la ditta appaltatrice aggiudicataria è tenuta ad osservare scrupolosamente le disposizioni normative vigenti in materia di veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade e aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ...) nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate, sulle materie oggetto del contratto.
4. La ditta appaltatrice è altresì considerata direttamente responsabile di ogni conseguenza civile e penale derivante dall'inosservanza delle suddette norme, nonché delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto e nella lettera invito. In particolare ha

l'obbligo di adottare tutte le cautele idonee ad evitare qualsiasi danno ai passeggeri durante lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico.

5. Per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto la ditta appaltatrice dovrà avere la piena disponibilità dei mezzi, delle attrezzature e del personale, da impiegare in misura sufficiente e adeguati alla quantità e tipologia dell'utenza da trasportare e in possesso delle caratteristiche tecniche (dimensione e ingombro) adatte a percorrere la rete viaria comunale dove si svolgerà il servizio;
6. La ditta appaltatrice si impegna ad effettuare il servizio con un numero di automezzi sufficienti allo svolgimento del servizio oggetto della presente procedura, le cui caratteristiche tecniche siano conformi alle norme vigenti, nonché in regola con ogni disposizione in tema di autoveicoli adibiti al trasporto di persone ed in particolare con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 285 del 20 aprile 1992 (Nuovo Codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni.
7. La ditta appaltatrice dovrà comunicare, prima dell'inizio del servizio, i nominativi del personale conducente che sarà lo stesso per tutto l'anno scolastico, salvo le eventuali successive variazioni dovute a forza maggiore (malattie, ferie, ecc.), come anche specificato al successivo art. 30 "*Personale*", co. 5°. La ditta appaltatrice prima della stipula del contratto dovrà presentare inoltre gli attestati di servizio a comprova dei quanto dichiarato nei curriculum del personale autista.
8. La carta di circolazione dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio deve puntualmente riportare la registrazione annuale del collaudo tecnico (revisione) effettuato dai servizi della Motorizzazione Civile di cui deve essere fornita copia all'Amministrazione comunale entro 15 giorni dal rilascio.
9. Per ogni veicolo adibito al servizio oggetto dell'appalto, la ditta appaltatrice affidataria deve essere in possesso di polizza assicurativa verso terzi con massimali non inferiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente e dal presente capitolato (vedi art. 13 – "*Responsabilità e Assicurazioni*"), con l'obbligo di immediato adeguamento in caso di future variazioni.
10. la ditta appaltatrice affidataria è tenuta ad effettuare una prova dei percorsi assegnati prima della presentazione dell'offerta per verificare i tempi di percorrenza, la praticabilità delle strade, la fattibilità del servizio, come esplicitato nella lettera d'invito, allegando alla documentazione di gara una dichiarazione di avvenuto sopralluogo.
11. La ditta appaltatrice ha l'obbligo di trasportare unicamente gli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi di persone estranee al servizio.
12. Gli alunni trasportati devono essere solo quelli iscritti al servizio (eccetto i servizi previsti all'art. 28 "*Uscite scolastiche*") e comunicati dall'Amministrazione comunale. La ditta appaltatrice dovrà accogliere senza riserva alcuna eventuali alunni diversamente abili deambulanti, che non necessitino di mezzi specifici per il trasporto (anche con eventuale accompagnatore).
13. La ditta appaltatrice è tenuta ad effettuare dei controlli periodici sui fruitori del servizio, mediante proprio personale per almeno 20 ore per anno scolastico, verificando il corretto utilizzo del servizio di trasporto scolastico da parte degli utenti, comunicando all'Amministrazione comunale l'esito dei controlli stessi. Qualora vengano identificati utenti protagonisti di atti di violenza e atti vandalici, agli stessi dovrà essere ritirato il tesserino e i conducenti dovranno tempestivamente avvisare il proprio responsabile aziendale e il Servizio Pubblica Istruzione del Comune.
14. La ditta appaltatrice dovrà verificare il documento di viaggio (tesserino) per l'utilizzo dello scuolabus da parte degli utenti, con l'obbligo di segnalare all'Amministrazione comunale eventuali episodi di utenti non in regola con le disposizioni che disciplinano il servizio.
15. La ditta appaltatrice dovrà garantire i servizi previsti dal precedente art. 28 "*Uscite scolastiche*", in orario scolastico, per il raggiungimento di destinazioni ubicate sia sul territorio comunale che extra-comunale, previo l'ottenimento delle autorizzazioni previste.
16. La ditta appaltatrice è tenuta a dare al Comune immediata comunicazione telefonica degli eventuali incidenti verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. E' tenuta altresì a dare immediata comunicazione al Comune di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del servizio.
17. In caso di interruzione dovuta a danneggiamento del mezzo per incidente stradale o per guasti meccanici, la ditta appaltatrice deve avvisare immediatamente l'Amministrazione comunale e provvedere all'immediata sostituzione del mezzo guasto, con un mezzo di scorta disponibile presso il Cantiere di deposito/Officina. In caso di inadempimento dell'obbligazione sopra indicata non sarà corrisposto il compenso relativo al servizio non

effettuato e saranno applicate le penalità di cui all'art. 17 *“Penalità previste per inadempienze nello svolgimento del servizio”*.

18. La ditta appaltatrice aggiudicataria prima della stipula del contratto, dovrà produrre la documentazione idonea a dimostrare la detenzione dei locali, sede del Cantieri-deposito/Officina per la rimessa dei mezzi di servizio, nel raggio di non oltre **25 km** dalla Sede Municipale del Comune – Corso Mazzini, 118.
19. La ditta appaltatrice dovrà attuare la vigilanza continua sulle modalità di guida dei conducenti dei mezzi, con particolare riguardo alla prudenza da usarsi in considerazione all'età degli utenti.
20. La ditta appaltatrice, prima dell'inizio del servizio, dovrà presentare la seguente documentazione:
 - Copia delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio in oggetto;
 - Copia delle carte di circolazione dei mezzi e documentazione attestante l'omologazione e l'immatricolazione dei mezzi stessi;
 - Copia conforme delle polizze assicurative dei mezzi;
 - Copia conforme della polizza assicurativa della ditta appaltatrice per responsabilità civile verso terzi;
 - Copia delle patenti di guida e CQC dei conducenti;

La documentazione sopra citata va ripresentata ogni qualvolta ci sarà un rinnovo o una variazione della stessa.

Art. 30 – Personale.

Riguardo al personale addetto alla guida la ditta appaltatrice aggiudicataria dovrà provvedere all'applicazione di quanto disposto dalla Legge 30.03.2011, n. 125 “Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcoolcorrelati” e dall'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16.03.2006, nonché dall'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 in materia di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

L'appaltatore dovrà sostituire immediatamente gli autisti che venissero dichiarati inabili dalle Autorità preposte.

Riguardo al personale addetto al Servizio in oggetto la ditta appaltatrice aggiudicataria dovrà provvedere all'applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione alla Direttiva 2011/93/UE (anti-abuso sui minori).

Nell'espletamento del servizio la ditta appaltatrice deve avvalersi di personale di fiducia, con provate capacità professionali, onestà e moralità e in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle vigenti disposizioni di legge (patente di guida della categoria adeguata al mezzo/mezzi, - Patente D o D + E - necessaria per l'effettuazione del servizio; la Carta di qualificazione del conducente - C.Q.C., in corso di validità), nel rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori.

La ditta appaltatrice prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto dovrà comunicare all'Amministrazione comunale l'elenco nominativo del personale con esatte generalità, domicilio e copie delle patenti e C.Q.C., nonché allegare gli attestati rilasciati dall'Ente formatore relativi ai corsi di primo soccorso pediatrico e (o riguardanti l'interazione con soggetti minori (se offerto in gara). Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata all'Amministrazione prima che il personale, non compreso nell'elenco già consegnato, sia avviato all'espletamento del servizio. L'appaltatore dovrà garantire la sostituzione immediata dell'eventuale/i autista/i assente/i.

La ditta appaltatrice si assume ogni responsabilità in ordine alla regolarità del rapporto di impiego instaurato con i soggetti adibiti alla conduzione dei mezzi e all'accompagnamento.

La ditta appaltatrice si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La ditta appaltatrice si obbliga pertanto ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che sono impiegati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano la ditta appaltatrice per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare, nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del servizio la normativa prevista dal Decreto Legislativo del 9.4.2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123" e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come specificato all'art. 24 "*Disposizione in materia di sicurezza del lavoro*", del capitolato speciale d'appalto.

Il Comune, in caso di violazioni previste dal presente articolo, si riserva comunque la facoltà di risolvere il contratto i sensi dell'articolo 18 "*Recesso e risoluzione del contratto*". del presente capitolato speciale d'appalto.

La ditta appaltatrice è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligata a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Amministrazione quale Ente affidante.

Il personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare i controlli ritenuti opportuni sull'andamento del servizio e di chiedere alla ditta appaltatrice la sostituzione immediata del personale che risultasse non idoneo allo svolgimento del servizio (comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri, linguaggio o contegno scorretto e riprovevole, ecc.).

Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle esatte modalità di espletamento del servizio stesso, oggetto dell'appalto, dei percorsi, delle fermate e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare.

Il personale della ditta appaltatrice è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Il personale che verrà messo a disposizione dalla ditta appaltatrice per l'espletamento del servizio in oggetto dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento (ben visibile), corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro nel rispetto del D.Lgs. n. 81 del 09/08/2008.. La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli art. 59 e 60 del D.Lgs n. 81/2008.

La ditta appaltatrice deve individuare e comunicare al Comune di Montebelluna, prima dell'avvio del servizio, il nome di un Responsabile tecnico con funzione di Coordinatore per l'esecuzione dei servizi affidati.

Il Coordinatore dovrà mantenere un contatto continuo con gli autisti della ditta appaltatrice e agire in qualità di referente relativamente ai rapporti tra la ditta appaltatrice e il Comune di Montebelluna.

In particolare il Coordinatore sarà incaricato delle seguenti funzioni:

- Coordinare tutti i servizi oggetto dell'appalto;
- Mantenere i rapporti col personale dell'Uffici comunali.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale (se disponibile), già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nel documento allegato al progetto del servizio.

Art. 30 bis – Segreto professionale e tutela della privacy.

Il personale della ditta appaltatrice affidataria è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché la tutela della privacy, in osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e della deontologia professionale ed è da considerarsi a tutti gli effetti come incaricato del trattamento dei dati relativi agli utenti con cui viene a contatto.

L'impresa si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

Art. 31 – Norme di comportamento del personale autista.

Durante lo svolgimento del servizio, il personale autista, oltre al rispetto del codice di comportamento del Comune di Montebelluna approvato con atto della Giunta Comunale in data 21/12/2015 n. 201 (disponibile sul sito istituzionale), deve osservare in particolare le seguenti prescrizioni:

1. Non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza.
2. Assicurarci che gli alunni salgano ai punti di sosta stabiliti in condizioni di sicurezza e che scendano solo in presenza di un genitore o di altra persona autorizzata e comunque nel rispetto delle Norme di utilizzo del Servizio di trasporto scolastico. L'autista dovrà controllare che tutti gli alunni compiano il percorso seduti, verificando inoltre che zaini o materiale personale degli alunni sia collocato in modo tale da non creare pericolo durante il trasporto e non ingombrare i passaggi durante le operazioni di salita e discesa.
3. Mantenere un comportamento irreprensibile, rispettoso e di collaborazione nei confronti delle persone (bambini, genitori, personale scolastico) con le quali venga in contatto.
4. Adottare un comportamento di speciale prudenza nella guida, di rispetto delle norme della circolazione stradale e tenere una velocità nei limiti di sicurezza.
5. Non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione.
6. Non fumare sul mezzo.
7. Osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti all'inizio dell'anno scolastico e comunicati agli utenti; svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione.
8. Essere dotato di telefono cellulare con dispositivo di vivavoce al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa.

Art. 32 – Automezzi.

1. Il servizio di trasporto scolastico oggetto del presente appalto, compreso quello effettuato con i mezzi per eventuali sostituzioni, deve essere svolto esclusivamente con gli autoveicoli preventivamente individuati dalla ditta appaltatrice in sede di offerta o con altri veicoli sostitutivi di uguali o superiori caratteristiche tecnico-qualitative. Tali veicoli, in disponibilità della ditta appaltatrice, devono essere in regola secondo le norme sulla circolazione, idonei al tipo di servizio, privi di vizi e difetti di funzionamento, in perfetta efficienza, ordine e pulizia. La ditta appaltatrice è tenuta all'utilizzo di mezzi assegnati al servizio (escluso i mezzi di sostituzione) la cui età media non superi complessivamente anni 15 e che non presentino, nell'espletamento del servizio, segni di incidenti o quant'altro modifichi lo stato originale, per un periodo superiore a 15 giorni dall'avvenimento che ne ha provocato lo stato.
2. Sono a totale carico della ditta appaltatrice le spese imputabili alla gestione del servizio o in dipendenza di esso: in particolare si assume l'onere di provvedere al rifornimento, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, agli interventi di carrozzeria e in generale a tutti gli interventi necessari al funzionamento e alla conservazione ottimale degli autoveicoli per tutta la durata dell'appalto.
3. Qualsiasi successiva variazione sull'impiego dei mezzi dovrà essere comunicato per iscritto all'Amministrazione comunale e da questi accettata, pena le conseguenze previste dall'art. 17 *"Penalità previste per inadempienze nello svolgimento del servizio"* e all'art. 18 *"Recesso e risoluzione del contratto"* del presente capitolato speciale d'appalto.
Può, altresì, essere concesso, previa richiesta autorizzata dall'Amministrazione Comunale, utilizzare veicoli con capienza inferiore a quella minima (e pari o superiore caratteristiche tecniche) qualora il numero dei trasportati lo consenta.
4. I mezzi dovranno possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii.), essere regolarmente immatricolati, a norma dell'art. 93 del medesimo Codice, presso la Motorizzazione Civile e circolare muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dall'art. 180 del Codice.
5. I medesimi dovranno possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, vigente in materia di trasporto scolastico e di circolazione degli autoveicoli, in particolare possedere i requisiti dettati dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e ss.mm.ii., essere adatti al servizio da espletare (L.R. Veneto 14/09/1994 n. 46 "Disciplina dei servizi atipici" e L.R. Veneto 03/04/2009 n. 11 e ss.mm.ii.), possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e corrispondere alle caratteristiche costruttive di cui al D.M. Trasporti 18/04/1977 successivamente integrato con D.M. 13/01/2004 e D.M. 01/04/2010.

6. I mezzi dovranno essere conformi alle norme dettate dalla Direttiva CEE n.91/542 per quanto previsto per la fase 2 (EURO 2). Ovviamente tale requisito si considera soddisfatto anche qualora i mezzi siano idonei "EURO 3", "EURO 4", "EURO 5" e "EURO 6".
7. I mezzi dovranno essere dotati di tutte le ulteriori autorizzazioni previste dal vigente ordinamento per l'esercizio oggetto del presente appalto ed essere coperti da polizza RC relativa ai veicoli.
8. Gli automezzi devono essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dall'art.80 del D.Lgs. n. 285/92, come da ultimo stabilito dal D.M. n. 408/98.
9. Oltre alle verifiche, perizie e certificazioni svolte dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente (come la revisione periodica), attestanti l'idoneità dei mezzi al trasporto di alunni e personale, la ditta appaltatrice dovrà effettuare, ogni tre mesi, un'autonoma revisione sul funzionamento degli automezzi.
10. Gli automezzi dovranno essere dotati di:
 - cronotachigrafo
 - catene antineve
 - giubbotti o bretelle retro – riflettenti ad alta visibilità
 - cassetta pronto soccorso
 - estintore
 - oltre a qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emanate nel corso dell'appalto.
11. Ogni automezzo inoltre deve essere dotato di telefono cellulare (con dispositivo vivavoce) al fine di garantire una tempestiva comunicazione, in caso di emergenza;
12. I mezzi devono essere mantenuti dalla ditta appaltatrice in perfetta efficienza tecnica in relazione al servizio da svolgere, pena le conseguenze previste dall'art. 17 "*Penalità previste per inadempienze nello svolgimento del servizio*" e all'art. 18 "*Recesso e risoluzione del contratto*", del presente capitolato speciale d'appalto.
13. Il numero degli alunni trasportati sui mezzi impiegati non dovrà in nessun caso superare il numero dei posti a sedere autorizzati, previsti dalla carta di circolazione.
14. La ditta appaltatrice dovrà rispettare le disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, condotta di marcia, ecc.).
15. A bordo di tutti gli automezzi impiegati per l'espletamento del servizio devono essere presenti le tabelle indicanti elenco degli alunni trasportati, punti di sosta, orari, percorso, ecc.
16. Gli automezzi impiegati nel servizio dovranno portare sul parabrezza, in modo visibile, un cartello con la dicitura "Comune di Montebelluna – Servizio Trasporto Scolastico".
17. Il numero di automezzi impiegati deve essere in misura sufficiente all'espletamento del servizio oggetto della presente procedura di appalto, come specificato nel presente Capitolato speciale d'appalto e nella lettera invito.

Art. 33 - Rinvio alla normativa vigente.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, si rimanda alle leggi e ai regolamenti statali e regionali vigenti in materia.